



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



PROVINCIA DI MANTOVA

REP. N° 4002

**CONTRATTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (FASE 2) DEI LAVORI RELATIVI A
“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO
SUPERIORE A. MANZONI DI VIA MANTOVA 13 A SUZZARA
(MN) – LOTTO 2”.**

**Opera cofinanziata dall’unione Europea – NextGenerationEU
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Missione 4 - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3.**

CUP G62E20000120001 - CIG 8493394A72

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 40.729,70

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno tredici (13) del mese di luglio,
in Mantova, nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me **Dott. Franceschina Bonanata**, Segretario Generale della
Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella
forma pubblica amministrativa e nell’interesse della Provincia, in modalità
elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sono
personalmente comparsi i Signori:

- 1) **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a [REDACTED] e
domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed
unica sua qualità di Dirigente dell’Area 3 - Pianificazione Territoriale e

della Navigazione - Edilizia, della **PROVINCIA DI MANTOVA**, in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia";

(Codice Fiscale: 80001070202);

- 2) **Ing. ANTONINO LAURIA**, nato a [REDACTED], e residente a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa **T.H.E.MA. S.R.L.**, con sede a Bologna, via Melozzo da Forlì n. 21, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bologna, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02197471200, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Appaltatore".

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con decreto presidenziale n. 111 del 02/07/2018, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Adeguamento sismico della sede dell'istituto superiore A. Manzoni di via Mantova 13 a Suzzara (MN)", suddiviso nei lotti 1a, 1b e 2, approvando, al contempo, la candidatura del lotto 2 (dell'importo complessivo di euro 2.400.000,00) a finanziamento nell'ambito del Programma nazionale edilizia scolastica 2018-2020;
- che con decreti presidenziali n. 207 e n. 208 in data 18/12/2018, esecutivi ai sensi di legge, sono stati approvati i progetti definitivi-esecutivi delle

opere di cui, rispettivamente, ai predetti lotti 1a e 1b, interamente finanziati dallo Stato in base al D.L. 50/2017 ed al successivo DM 607/2017, e che i relativi lavori sono stati affidati, rispettivamente, con determinazioni dirigenziali n. 441 in data 10/06/2019 e n. 424 in data 07/06/2019, e successivamente realizzati e collaudati;

- che con decreto n. 251 in data 21/06/2019 del Direttore Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'Istruzione, è stato approvato il cofinanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva del predetto lotto 2;

- che con determinazione dirigenziale n. 765 del 09/11/2020, efficace in pari data, è stato disposto:

a) di avviare la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, dei lavori di "Adeguamento sismico della sede dell'istituto superiore A. Manzoni, di via Mantova 13 a Suzzara (MN) – Lotto 2";

b) di dare atto che, ai fini dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appalto risulta articolato in due prestazioni distinte, relative l'una alla fase di progettazione delle opere, l'altra a quella di esecuzione, eventuale e condizionata all'ottenimento dei finanziamenti statali richiesti;

c) di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai

sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto;

d) di stabilire, sulla base del Decreto Ministeriale 17/06/2016, l'importo del suddetto servizio in € 220.550,21 (comprensivo delle spese ed accessori ed esclusi contributi previdenziali e assistenziali e IVA), di cui € 124.996,67 relativamente alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (fase 1) ed € 95.553,54 relativamente alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (fase 2, condizionata al riconoscimento dei relativi finanziamenti);

e) di fissare i requisiti di partecipazione di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché individuare la struttura operativa (gruppo di progettazione) attraverso la quale i concorrenti dovranno progettare l'opera;

f) di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, lo Schema di Contratto, lo schema di Bando di Gara e di Disciplinare di gara, nonché i relativi allegati;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

- che con determinazione dirigenziale n. 383 del 05/05/2021, efficace dall'11/05/2021, è stato disposto:

a) di approvare i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia;

b) di aggiudicare l'appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, dei lavori di "Adeguamento sismico della sede dell'istituto superiore A. Manzoni, di via Mantova 13 a Suzzara (MN) –

Lotto 2” al Raggruppamento Temporaneo costituito da T.H.E.MA. S.r.l., con sede a Bologna, in via Melozzo da Forlì n. 21, in qualità di capogruppo mandataria e, in qualità di mandanti, dall’Arch. FELICE D’AMICO, residente a [REDACTED] e dal dott. Geol. LUCA TONDI, residente a [REDACTED], primo in graduatoria con punti pari a 79,36, di cui 49,36 punti attribuiti all’offerta tecnica, 5 punti attribuiti all’offerta tempo e 25 punti attribuiti all’offerta economica;

c) di affidare la fase 1 dell’appalto in questione, consistente nei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al suddetto al Raggruppamento Temporaneo, che ha offerto un ribasso pari al 57,375% sull’importo a base di gara, corrispondente all’importo di € 53.279,83, oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) e IVA (22%);

d) di dare atto che il Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario si impegna ad espletare anche i servizi oggetto della fase 2 dell’appalto per un periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione del presente contratto;

- che in data 21/06/2021 è stato stipulato il contratto Rep. 3935 del Segretario generale della Provincia di Mantova, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova, in data 22/06/2021, al n. 8453 serie 1T;

- che il progetto “Adeguamento sismico della sede dell’Istituto Superiore A. Manzoni di via Mantova 13 a Suzzara - Lotto 2”, dell’importo complessivo di € 2.824.135,94, è stato inizialmente finanziato con Decreto del Ministro dell’istruzione n. 217 del 15/07/2021 nell’ambito dell’investimento di cui all’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è successivamente transitato nei cosiddetti “progetti in essere” del “Piano

nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) e nello specifico Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nidi alle Università”, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- che nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Council Implementing Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale, per l’investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370), si prevede:

“L’obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO₂, come pure all’aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l’obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L’investimento non deve comprendere l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale”.

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l’obiettivo (“target”) M4C1-26 (pag. 392):

“Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 edifici scolastici”.

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla superficie lorda di pavimento dei corpi di fabbrica interessati dai lavori pari a 1.263 mq, per n. 1 edificio. La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo è il secondo trimestre 2026;

- che per tale linea d'investimento:

- a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13/10/2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l'opera non è previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento
- b) il coefficiente TAG per il clima è nullo,
- c) il coefficiente TAG digitale non è applicabile,
- d) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 07/12/2021;
- e) non contribuisce al superamento di divari territoriali,
- f) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dalla Provincia di Mantova secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali,
- g) il finanziamento dell'opera attinge a diverse fonti di finanziamento

pubblico complementari ma non sovrapposte, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento),

h) l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e, secondo l'opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente,

i) il contributo all'indicatore comune "risparmio di energia" è pari a "0" poiché l'opera mira prioritariamente ad obiettivi di rinforzo delle strutture portanti;

- che con decreto presidenziale n. 222 del 22/12/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Adeguamento sismico della sede dell'Istituto Superiore "A. Manzoni" di via Mantova 13 a Suzzara (MN) Lotto 2";

- che con determinazione dirigenziale n. 1079 del 30/12/2022, efficace in pari data, è stato disposto di affidare la fase 2, consistente nei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i suddetti lavori al Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, per un corrispettivo di € 40.729,70, oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) per € 1.629,19, oltre IVA (22%) per € 9.318,95, per una spesa complessiva di € 51.677,84;

- che con determinazioni dirigenziali n. 865 del 17/11/2022, efficace in pari data, e n. 392 del 19/05/2023, efficace dal 22/05/2023, sono state disposte, rispettivamente, l'indizione di gara e l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui al predetto progetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 405 del 25/05/2023, efficace dal

26/05/2023, è stato disposto di dare atto che i suddetti servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fase 2, saranno svolti esclusivamente da T.H.E.MA. S.R.L., con sede a Bologna, via Melozzo da Forlì n. 21, impresa mandataria del Raggruppamento aggiudicatario originario;

- che al fine della riconducibilità dell'affidamento alle condizioni e specifiche PNRR, l'Appaltatore ha sottoscritto le dichiarazioni di rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, dei principi e condizionalità PNRR, delle disposizioni per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei componenti il raggruppamento, hanno dato esito positivo;

- che tutte le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dalla disciplina del P.N.R.R., rese da tutti i soggetti ivi indicati, sono state verificate;

- che T.H.E.MA. S.R.L. ha presentato la dichiarazione, in data 21/03/2023, in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è pervenuta la comunicazione del 29/03/2023 del Ministero dell'Interno, che attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 a carico dell'impresa T.H.E.MA. S.R.L.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Ing. **Alessandro Gatti**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'impresa T.H.E.MA. S.R.L., con sede a Bologna, via Melozzo da Forlì n. 21, che, per mezzo del Legale Rappresentante, **Ing. Antonino Lauria**, accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (fase 2) dei lavori: "Adeguamento sismico della sede dell'istituto superiore A. Manzoni, di via Mantova 13 a Suzzara (MN) – Lotto 2".

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono elencate nel dettaglio agli artt. 3, 4 e 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato al contratto Rep. 3935 del Segretario di Generale, di cui in premessa.

3. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di essere consapevole che il progetto è finanziato nell'ambito del P.N.R.R. ed è assoggettato alla relativa disciplina.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € **40.729,70** (diconsi Euro quarantamilasettecentoventinove/70), così determinato a seguito del ribasso del 57,375% sull'importo a base di gara, oltre 4% CNPAIA pari a € 1.629,19 e IVA di legge al 22% pari a € 9.318,95, per complessivi di € 51.677,84.

2. Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Committente.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 4 – Documenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, allegato al contratto Rep. 3935 del Segretario Generale, di cui in premessa.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Contratto Rep. 3935 del Segretario Generale;
- c) Polizze di garanzia;
- d) Patto di Integrità.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui al presente contratto, alle condizioni dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta Economica e dell'Offerta Tempo, dallo stesso presentate in sede di gara.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del

presente contatto, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Provincia.

ART. 5 – Termini di espletamento del servizio

1. La Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono svolte parallelamente alle fasi esecutive dei lavori stessi cui si riferiscono, secondo la durata che verrà stabilita in progetto e nel contratto, e secondo l'andamento degli stessi, fino alla conclusione di tutte le seguenti attività:

- approvazione del certificato di collaudo, emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
- piena rimessa in esercizio del plesso scolastico oggetto d'intervento;
- rilascio dell'agibilità;
- completamento di tutte le fasi di rendicontazione delle opere, previste dalla normativa sui contratti pubblici e dai provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti dell'opera.

2. L'Appaltatore dovrà affiancare l'Amministrazione anche successivamente a tali date in caso di contenzioso con la Ditta appaltatrice dei lavori o in caso di contestazione di danni all'opera per il periodo decennale previsto dal Codice Civile.

ART. 6 - Penali

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP, saranno applicate le penali previste all'art. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, da trattenersi sui pagamenti intermedi della

prestazione.

2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC1G0Z4Z, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Zurich Insurance plc, in data 31/05/2023, per l'importo garantito di € 15.436,56 (diconsi Euro quindicimilaquattrocentotrentasei/56).

La garanzia cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, rilasciata da PCQ, con scadenza in data 28/05/2025 nonché di un ulteriore 20% in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da PCQ, con scadenza in data 27/02/2026.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**ART. 8 - Polizza di assicurazione per la responsabilità civile
professionale**

1. Si dà atto che T.H.E.MA. S.R.L. ha presentato polizza di responsabilità civile professionale [REDACTED] decorrente dal 02/12/2022 (e dichiarazione in data 08/06/2023, contenente specifico riferimento ai servizi da svolgere) rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A.
2. Ogni successiva variazione della citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
3. L'appaltatore si impegna a prorogare, di anno in anno, tale polizza, o altra, alle medesime condizioni di Capitolato Speciale o migliori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, e ad inviare alla Provincia, alla scadenza annuale, copia della polizza e della quietanza di pagamento del relativo premio.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono

essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Gli stessi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile.
2. Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
3. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
4. L'Appaltatore espressamente dichiara che il corrispettivo è stato dallo stesso confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale corrispettivo, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell'importo dei valori dell'opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia dall'appaltatore e dai

subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G62E20000120001 - CIG 8493394A72.

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore e dall'eventuale subcontraente.

ART. 11 - Subappalto

1. Nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato in sede di gara, a norma di legge, non sono previste in subappalto alcune delle prestazioni della fase 2.

ART. 12 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 13 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova

ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per l’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l’esclusione dell’affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 14 - Tutela dei lavoratori

1. Nell’esecuzione del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 15 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'Appaltatore non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15.

ART. 16 - Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR

1. In data 8 luglio 2022 sono state sottoscritte, dalla Prefettura di Mantova, dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), tra cui quella della Provincia di Mantova, e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, le "Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR", con le quali è stata sancita la collaborazione delle suddette amministrazioni aggiudicatrici con il Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Mantova. Si dà atto che in attuazione delle predette Linee Guida, la Provincia di Mantova potrà sottoporre ad ulteriori controlli l'appaltatore avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia.

ART. 17 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore inerenti

l'attuazione degli obiettivi relativi al PNRR

1. L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, si impegna a controllare che i lavori siano svolti nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, come declinati nel Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento. Si impegna, altresì, a relazionare in merito in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori.
2. L'appaltatore è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei principi trasversali come indicati in premessa e definiti nel Capitolato Speciale di Appalto dell'opera da realizzare.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.
4. L'appaltatore non è tenuto agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3 e 3bis, del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, avendo, all'atto del presente affidamento, un numero di dipendenti inferiore a 15.
5. L'appaltatore è tenuto ad assicurare, una quota pari almeno al 30% con riferimento all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% con riferimento all'occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'appaltatore agli obblighi imposti dall'art. 47 del citato D.L. 77/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

7. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell'appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l'inadempimento dell'appaltatore sia tale da determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi, il contratto verrà risolto e l'appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l'intero costo dell'intervento.

8. L'appaltatore si impegna a vigilare che i lavori siano eseguiti in rispetto dei C.A.M. previsti dai documenti di gara per l'affidamento dei lavori e dalle dichiarazioni dell'aggiudicatario degli stessi.

ART. 18 – Divieto di cessione del contratto – cessione del corrispettivo

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 50/2016.

2. È consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui l'appaltatore non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla disciplina PNRR.

2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 20 - Recesso

1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Provincia può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, comma 1, del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso

spese, salva l'eventuale rivalsa della Provincia per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 21 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 - Foro competente

1. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 23 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis, del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

3. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto

sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 24 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nonché nel Codice Civile.

ART. 25 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679", di cui l'appaltatore ha già preso conoscenza in sede di partecipazione alla gara.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona di Armando Iovino.

* * * * *

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho

dato lettura alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n. 25 pagine a video.

L'APPALTATORE

Ing. Antonino Lauria

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Gatti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Franceschina Bonanata